Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 27 agosto 1924** **Numero 201**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1274.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1276.
Imposizione di nomi a sei torpediniere sommergibili in costruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sei torpediniere sommergibili di media crociera, delle quali tre in costruzione presso il Cantiere navale triestino di Monfalcone e tre presso il Cantiere navale Tosi di Taranto, sono inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di « Vettor Pisani », « Marcantonio Colonna », « Giovanni Bausan », « Masaniello », « Pier Capponi », « Giovanni da Procida ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 92. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1275.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1277.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio del rimorchiatore ex austro-ungarico « T. 69 » con la caratteristica « N. 80 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 24 dicembre 1922, che inscriveva nel quadro del Regio naviglio il rimorchiatore ex austro-ungarico « T. 69 » con « N. 80 »;

Visto il decreto Reale in data 4 marzo 1923, n. 714;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore ex austro-ungarico « T. 69 » è nuovamente inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale assumendo la caratteristica « N. 80».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1924.

Atti del Governo, registro 227, foglio 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1276.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1278.

Modifica al 1° e 2° comma dell'art. 1 del decreto 30 giugno 1921, n. 1123, che stabilisce l'ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 giugno 1921, n. 1123;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole, ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo e secondo comma dell'art. 1 dell'ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, approvato con R. decreto 30 giugno 1921, n. 1123, sono sostituiti come segue:

« La Commissione per gli esperimenti del materiale da guerra dipende direttamente dal Ministero; il presidente della Commissione ha nei riguardi del comandante in capo del dipartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede soltanto i doveri disciplinari derivanti dalla diversità di grado ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° settembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1924.

Atti del Governo, registro 227, foglio 94. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1924.

Approvazione della nuova concessione speciale XIV.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le concessioni speciali e relative tariffe pei trasporti ferroviari di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive varianti;

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 596;

Decreta:

Art. 1.

La concessione speciate XIV (Federazione ginnastica italiana) e la concessione speciale XV (Club alpino italiano) di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive varianti, sono sostituite dalla nuova concessione speciale XIV, il testo della quale costituisce l'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo andrà in vigore dalla data che sarà fissata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Roma, addì 4 luglio 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI.

Il Ministro per le comunicazioni CIANO.

Concessione speciale XIV.

Federazione ginnastica italiana — Comitato olimpico nazionale, Club alpino italiano — Confederazione alpinistica ed escursionistica nazionale.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata pei viaggi in 1ª, 2ª e 3ª classe ai soci delle federazioni, unioni, associazioni, società, sezioni, ecc., permanentemente organizzate con statuto riconosciuto dall'autorità politica e facenti parte di una delle sottoindicate istituzioni, quando effettuano gite inerenti agli scopi delle istituzioni stesse:

Federazione ginnastica italiana;
Comitato olimpico nazionale;
Club alpino italiano;
Confederazione alpinistica ed escursionistica nazionale.

2. *Prezzi.* — I prezzi pei viaggi delle persone, fruenti della presente concessione, sono quelli della tariffa differenziale *B* integrati da tutti gli aumenti in vigore all'atto del viaggio.

3. *Limiti.* — La concessione si accorda pei viaggi in comitiva di almeno *cinque* persone o paganti per tante.

La concessione a favore del Club alpino italiano e della Confederazione alpinistica ed escursionistica nazionale è estesa anche alle persone di accompagnamento (portatori e guide), purchè il numero di queste persone non ecceda il terzo del numero totale dei gitanti.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere la riduzione occorre presentare apposita richiesta, conforme l'unito modello, intestata alla istituzione di cui fa parte l'associazione, sezione ecc. che la rilascia, a cura della quale deve essere completata con l'indicazione del proprio titolo e sede, col bollo e firma del presidente e con quant'altro è richiesto dallo stampato.

5 *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire la propria tessera di riconoscimento con fotografia, rilasciata e bollata dalla associazione, sezione, ecc., a cui appartiene, e firmata dal presidente di essa, dal presidente dell'istituzione e dal viaggiatore medesimo.

6. *Responsabilità di chi rilascia i documenti.* — Chi rilascia indebitamente o irregolarmente le richieste o le tessere di cui i punti precedenti, è tenuto a risarcire l'Amministrazione dell'importo delle tasse e penalità dovutele.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

CONCESSIONE SPECIALE XIV

(*Tariffa differenziale* **B**).

(1) ....

(2) ....

RICHIESTA N. ....

Viaggio { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

di numero (3) .... *persone* (*fra soci, portatori e guide*) *nominate nell'elenco a tergo, e viaggianti:*

N. .... *in* 1ª **classe** *N.* .... *in* 2ª **classe** *N.* .... *in* 3ª **classe**

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo del Sodalizio

(4) .... *li* .... *192*.....

IL PRESIDENTE DELLA (5)

....

Annotazioni

....

....

....

Rilasciato il biglietto N............

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale, prescritto dalla concessione.

(1) Titolo dell'istituzione (Federazione ginnastica italiana, Comitato olimpico nazionale, Club alpino italiano, Confederazione alpinistica ed escursionistica nazionale). (2) Titolo e sede della federazione, unione, associazione, società, sezione ecc. che rilascia la richiesta. (3) In tutte lettere. (4) Luogo e data del rilascio. (5) Federazione, unione, associazione, società, sezione ecc.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

Numero d'ordine	**COGNOME E NOME DEI VIAGGIATORI** (1)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Continuare l'elenco su foglio separato da trattenersi esso pure dal bigliettario.

(1) Per il Club alpino italiano e per la Confederazione alpinistica ed escursionistica nazionale inscrivere i soci in gruppo separato dal personale di servizio, per il quale, a fianco del nome, dev'essere indicata la qualità di *portatore* o di *guida*.

DECRETO PREFETTIZIO 22 agosto 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Pareto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pareto;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pareto, è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 22 agosto 1924.

Il Prefetto: GIUSEPPE REGARD.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE D'APPELLO DI BARI

Esami per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi.

IL PRIMO PRESIDENTE

Vista l'istanza presentata dal sig. Agrusta prof. Domenico, residente in Taranto, perchè sia fissata una sessione di esami, per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso questa Corte e i dipendenti Tribunali;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento 23 maggio 1858;

Decreta:

E' indetta, presso questa Corte, una sessione di esami, per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi.

Gli esami avranno luogo nei giorni 18 e 19 febbraio 1925, secondo le norme, di cui al succitato regolamento, e le modificazioni apportate dal R. decreto 14 agosto 1862, n. 766.

Il presente decreto sarà pubblicato ed affisso nei modi dal detto regolamento stabiliti.

Bari, addì 21 agosto 1924.

p. Il primo presidente: A. Ramunni.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreti del Ministro per le finanze in data 10 agosto 1924, il sig. Viale Giuseppe, notaio residente ed esercente in Imperia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti e il signor dott. Svircic Simeone, notaio residente ed esercente in Zara, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 22 corrente, in Romola, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 24 agosto 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Limosano, in provincia di Campobasso, sono state estese, con decreto del 21 agosto 1924, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, sono state estese, con decreto del 21 agosto 1924, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Roma, 21 agosto 1924.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 190

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 25 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	121 76	Belgio	113 40
Londra	101 656	Olanda	8 775
Svizzera	424 02	Pesos oro	17 44
Spagna	300 61	Pesos carta	7 675
Berlino	—	New York	22 648
Vienna	0 032	Oro	437 —
Praga	68 05		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 28
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	97 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 30

Bollettino N. 191

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 26 agosto 1924

	Media		Media
Parigi	122 29	Belgio	112 35
Londra	101 565	Olanda	8 74
Svizzera	423 24	Pesos oro	17 38
Spagna	300 87	Pesos carta	7 58
Berlino		New-York	22 619
Vienna	0 032	Oro	436 44
Praga	67 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 41
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	97 97
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 27

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.